

# **NOTIZIARIO FLASH**

**DEL CENTRO SERVIZI DI DOMENICO**

**N° 4/2011**

Mentre ci accingevamo a chiudere il presente numero del Notiziario, dedicato a Legge di Stabilità e Linee programmatiche del nuovo Governo, sono giunte le notizie circa la riduzione dell'Acconto IRPEF. Abbiamo pertanto scelto di aprire con tale argomento, fornendo una serie di informazioni sulla modifica e riducendo lo spazio agli altri argomenti, anche considerando che, dato l'attuale momento economico e politico, si preannunciano nuove modifiche ed interventi.

## **1. Riduzione Acconto IRPEF 2011**

Come accadde nel 2009, e in un certo senso seguendo le stesse tempistiche, vale a dire a stretto, anzi strettissimo, ridosso con la scadenza, è stata finalmente "varata" la **riduzione dell'acconto IRPEF**, che passa dal 99% all'82% per il 2011 e al 96% per il 2012.

La norma, contenuta nell'articolo 55, cc. 1 e 2 DL 31.05.2010 Nr 78 come convertito nella Legge 30.07.2010 Nr 122, è stata attuata attraverso l'emanazione di un decreto presidente del consiglio dei ministri (DPCM), e prevede che "... il versamento di diciassette punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 sia differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo IRPEF 2011".

Nella sostanza, quindi, viene ridotta la misura dell'acconto IRPEF, che risulta così fissato per il 2011 all'82% e per il 2012 al 93%.

La riduzione coinvolge la sola IRPEF, mentre nulla è previsto per quanto riguarda IRES o IRAP.

Riguarda, però, tutti i contribuenti persone fisiche soggetti al versamento dell'acconto, e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di ulteriori redditi.

Comporterà il ricalcolo della seconda o unica<sup>1</sup> rata dell'acconto e riguarderà tanto i soggetti che hanno presentato Unico tanto coloro che hanno presentato il modello 730. Per questi ultimi, sarà il sostituto d'imposta (datore di lavoro, committente, ente previdenziale) che provvederà ad effettuare il ricalcolo dell'acconto.

### **Il meccanismo di calcolo dell'Acconto IRPEF**

Ricordiamo brevemente il meccanismo di calcolo dell'Acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rinviando ai nostri precedenti notiziari per un approfondimento.

Come per le altre imposte conosciute dal nostro sistema tributario, il versamento dell'IRPEF risulta articolato in un sistema di due acconti e di un saldo. Il primo acconto, pari al 40% del totale, si versa in sede di pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta precedente ed è, a regime, fissato al 16 Giugno. Tale acconto può essere versato con differimento applicando una maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, e può essere rateizzato in un numero di rate variabile in base alla data di versamento della prima rata<sup>2</sup>. Il secondo acconto, pari al restante 60%, si versa al 30 Novembre e non è né differibile né rateizzabile.

<sup>1</sup> Come è noto, l'acconto dell'IRPEF va pagato in due rate, la prima insieme al Saldo e corrispondente al 40% del totale, rateizzabile, la seconda al 30 Novembre, pari al restante 60%. L'acconto si versa in unica soluzione e direttamente a Novembre qualora di importo complessivo non superiore a € 103.

<sup>2</sup> Un soggetto persona fisica non titolare di P.IVA può effettuare il Vs della prima rata al 16 Giugno : articolerà il versamento in un totale di 7 rate alle date del 16 Giugno la 1<sup>a</sup>, 30 Giugno la 2<sup>a</sup>, 31 Luglio la 3<sup>a</sup>, 31 Agosto la 4<sup>a</sup>, 30 Settembre la 5<sup>a</sup>, 31 Ottobre la 6<sup>a</sup> e 30 Novembre la 7<sup>a</sup>. Un soggetto titolare di P.IVA inizierà a pagare al 16 Luglio con differimento di 30gg e articolerà il versamento invece in sole 5 rate (16.07-16.08-16.09-16.10-16.11). Il numero di rate dipende quindi dalla data di inizio e dalla tipologia del soggetto.

L'importo di base per calcolare l'acconto è quello indicato al Rigo RN33 di UnicoPF (c.d. "rigo differenza"), e l'acconto non è dovuto se il valore è uguale o inferiore ad € 51,65.

Se il primo acconto è inferiore ad € 103, il versamento potrà essere effettuato tutto insieme al 30 Novembre : si tratta dei soggetti con acconto totale inferiore ad € 257,52.

### **Soggetti che hanno presentato UnicoPF 2011**

Per quanto riguarda i soggetti con prima rata inferiore ad € 103, e che non hanno versato il primo acconto, l'acconto del prossimo 30 Novembre verrà calcolato applicando all'importo di Rigo RN33 di Unico2011 la percentuale dell'82%.

Per i soggetti che hanno versato il primo acconto (calcolato all'epoca come il 40% del 99%) si tratta, in sostanza, di ricalcolare l'acconto totale nella nuova misura dell'82% e poi scomputare il primo acconto (pari al 39,6% del totale) : il versamento del 30 Novembre prossimo, quindi, ammonterà al 42,40% del totale<sup>3</sup>.

Coloro che avessero, alla data di pubblicazione del decreto<sup>4</sup>, già effettuato il versamento, potranno beneficiare di un credito d'imposta, pari alla differenza tra la vecchia misura dell'acconto (99%) e la nuova (82%) (e quindi pari al 17% del solito "rigo differenza"-RN33-di Unico2011). Tale credito potrà essere utilizzato per intero e immediatamente su F24, anche se siamo ancora in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di istituzione del codice tributo<sup>5</sup>.

Nulla sembrerebbe essere previsto per coloro che, dopo la pubblicazione del decreto, decideranno di versare l'acconto nella misura precedentemente prevista del 99%.

### **Soggetti che hanno presentato il 730-2011**

Per tali soggetti, il sostituto d'imposta dovrà ricalcolare l'acconto nella nuova misura dell'82%, e sulle retribuzioni di Novembre.

Qualora non abbiano tenuto conto di tale riduzione poiché è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, quanto trattenuto andrà restituito con la retribuzione/pensione erogata nel mese di Dicembre.

Qualora anche tale strada non sia praticabile, i sostituti dovranno provvedere in quella successiva<sup>6</sup>.

### **Le ragioni dell'intervento**

Cogliamo l'occasione per porre la Vostra attenzione sulla "natura" sostanzialmente diversa del presente provvedimento rispetto al precedente storico della rid.ne 2009 ex DL 169/2009. In quella sede, infatti, la riduzione era stata prevista in considerazione della straordinarietà delle entrate connesse all'operazione Scudo Fiscale.

L'intervento attuale dovrebbe comportare un risparmio medio di € 400 a contribuente. Il valore minimo stimato si attesta attorno alla cifra di € 100 a testa. Dovrebbe vedere la luce, a chiaro intento di sostegno dei consumi, per ovviare al già praticato innalzamento dell'aliquota ordinaria dal 20 al 21% ed eventualmente contrastare le conseguenze del già chiacchierato nuovo innalzamento al 23%, dell'eventuale aumento dell'aliquota del 10% all'11 o 12%, dell'aumento delle accise su benzina, gas e gasolio da riscaldamento.

Tale obiettivo viene dichiarato dallo stesso Governo Monti e riportato nello scarno comunicato del MEF che ha annunciato il varo del decreto ancora in attesa di pubblicazione, che così recita " ...La riduzione dell'acconto IRPEF ha come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti. ".

***Nella consueta ottica di servizio praticata dal nostro Centro, abbiamo già provveduto ad effettuare gli interventi necessari ad effettuare il ricalcolo degli Acconti dalla giornata del 23.11.2011 e che saranno completati, salvo casi particolari, entro Venerdì 25.11.2011. Per i Clienti che avessero già versato, sarà nostra cura provvedere all'utilizzo del citato credito d'imposta, non appena il provvedimento relativo verrà emanato.***

---

<sup>3</sup> Il secondo acconto può essere ricalcolato anche applicando la percentuale del 71,3805 al secondo acconto già calcolato in sede di dichiarazione, giungendo allo stesso risultato.

<sup>4</sup> Cogliamo l'occasione per sottolineare l'intempestività del presente provvedimento : come citato la modifica, già prevista dal DL 78/2010, rinviava ad un successivo DPCM (decreto presidente consiglio dei ministri) la sua attuazione. Il decreto, firmato in data 21.11.2011 e reg.to in data 22.11.2011 alla Corte dei Conti, è ancora in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate datato 23.11.2011 (ben sette giorni prima della scadenza dell'adempimento) sono stati forniti i primi chiarimenti ufficiali sull'intervento.

<sup>5</sup> Il codice tributo 4035, istituito con Ris. AgE 15.12.2009 Nr 284 in occasione dell'analoga ed intempestiva riduzione dell'acconto di Novembre, non potrà infatti essere utilizzato perché specifico per la riduzione dell'acconto ex DL 168/2009.

<sup>6</sup> Tali somme restituite potranno essere scomputate secondo le nuove e più favorevoli, rispetto al passato, disposizioni che consentono l'utilizzo da parte del sostituto su versamenti successivi di ritenute anche non della stessa specie di quelle trattenute in eccesso perché non dovute. Resta ferma la possibilità di utilizzo dell'eccedenza in compensazione su F24 a partire dall'esercizio successivo, la richiesta di rimborso su Mod.770 o, in via residuale, la richiesta di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973.

## **2. Legge di Stabilità 2012**

Pubblicata in G.U. del 14.11.2011, Nr 265 – S.O. Nr 234 la Legge di Stabilità 2012 (L. 12.11.2011, Nr 183). Le principali novità riguardanti il lavoro e la previdenza sono brevemente indicate ai punti successivi.

### **DURC**

Le imprese e le amministrazioni pubbliche dovranno richiedere, inviare e archiviare il DURC esclusivamente per via telematica sia per i lavori pubblici che per i lavori privati; inoltre nei contratti di appalto pubblici l'impresa sarà esonerata dalla presentazione del DURC, poiché lo stesso verrà richiesto direttamente dall'amministrazione interessata nei 5 giorni successivi al ricevimento dell'atto che rende necessaria la verifica della regolarità contributiva.

### **Busta paga**

Prevista l'abolizione del cedolino paga e la sua sostituzione con una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle retribuzioni con esclusione delle presenze. La consegna della copia del LUL andrà effettuata entro tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la retribuzione o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l'elaborazione del libro unico. Il formato potrà essere, oltre che cartaceo, anche informatico e la consegna potrà essere effettuata anche via e-mail. Interessati al nuovo adempimento non sono più solo i **datori di lavoro nei confronti dei dipendenti**, ma anche i **committenti nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e degli associati in partecipazione con apporto di lavoro**.

Il datore di lavoro che non rispetterà quanto previsto, rischia una multa da 125 a 770 euro, che può giungere fino a 1.000 euro in caso di violazione riguardante più di 5 lavoratori o più di 5 mensilità, e fino a 1.500 euro se riguarda più di 10 lavoratori o più di 10 mensilità.

### **Apprendistato**

Previsto lo sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016, per i primi 3 anni del contratto, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo; attualmente il regime contributivo degli apprendisti per le medesime aziende è dell'1,5% per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% a partire dal 3° anno di apprendistato.

### **Contributi alla Gestione Separata**

Previsto l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva e della relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per gli iscritti alla gestione separata<sup>7</sup>.

In particolare l'aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2012, passerà dal 26,72% al 27,72% per la generalità dei lavoratori, mentre da 17% al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione.

### **IRAP**

Dal 2012 le Regioni potranno disporre che le somme erogate ai lavoratori in attuazione dei contratti collettivi per la produttività possano essere dedotte dalla base imponibile IRAP.

### **Pensioni**

Dall'anno 2026 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze (finestre di accesso).

Con tale "clausola di garanzia", se, applicando le norme già vigenti, nel 2026 non fosse raggiunto l'obiettivo minimo dei 67 anni, i requisiti relativi all'età anagrafica saranno ulteriormente incrementati con decreto direttoriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2023. A questo stesso decreto direttoriale, da emanare entro il 31 dicembre 2023, l'art. 5 della Legge di Stabilità demanda l'eventuale adeguamento dei requisiti necessari per assicurare che coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, abbiano un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. In ogni caso, alcune categorie di lavoratori, fra cui gli autonomi, giungeranno assai prima a questo traguardo, grazie soprattutto all'attesa di diciotto mesi già in vigore per l'accesso al trattamento pensionistico.

---

<sup>7</sup> Amministratori, Co.Co.Co. e Co.Co.Pro., associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, prestazioni occasionali con reddito prestatore superiore ad € 5.000 annui.

### Contratto di Lavoro A Tempo Parziale

Definita una sostanziale modifica della disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale mediante:

1. la soppressione delle norme che riguardano l'ammissibilità delle c.d. "clausole flessibili o elastiche", alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva, vale a dire che le clausole flessibili ed elastiche possono essere regolate anche dalla contrattazione individuale;
2. la riduzione da 5 a 2 giorni lavorativi del periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica;
3. l'eliminazione della condizione che l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

### Astensione anticipata di Maternità

Attribuito ai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale il compito di autorizzare l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza sia in relazione a lavori che siano considerati gravosi o pregiudizievoli per la salute della mamma e del bambino, sia in casi di complicanze della gravidanza; finora il compito spetta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

## **3. Le misure annunciate dal Governo Monti**

Le misure programmatiche del nuovo governo sono state illustrate al Senato della Repubblica, consentendo di tracciare una lista delle novità che ci attendono nel prossimo futuro.

Un posto di primo piano merita senza dubbio la **lotta all'evasione**, che si sostanzierà in un rafforzamento dei poteri dell'Amministrazione Finanziaria ed un abbassamento delle soglie di tracciabilità dei flussi finanziari su conto corrente.

Riguardo alle nuove soglie di utilizzo del contante, si parla di passare dagli attuali 2.499 Euro di recente adozione<sup>8</sup> ad un importo di € 1.000 o € 500 o addirittura € 300.

In tale ottica è da citare l'intervento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che, in un'intervista televisiva, ripresa dalla stampa specializzata, ha annunciato di essere pronto a tal punto ad attuare gli interventi previsti su ICI, Patrimoniale e limitazioni all'uso del contante che mancherebbero soltanto le istruzioni operative per procedere. In particolare, riguardo allo strumento che il nuovo capo del governo ha definito di "monitoraggio delle ricchezze possedute" che sarebbe allo studio, Befera abbia voluto precisare come sia nella piena disponibilità dell'Agenzia "... una banca dati completa anche con l'analisi dei movimenti finanziari..." e che quindi sarebbero "... in grado di accertare ingressi e uscite sui conti correnti".

E' obiettivo annunciato del Governo di destinare i benefici in termini di reddito che saranno conseguiti da tale rafforzata lotta ad un **ridimensionamento della pressione fiscale**, con possibilità di ottenere contemporaneamente anche l'abbassamento dell'IRES ed il "rientro" di materia imponibile, nella logica di fondo annunciata di spezzare un circolo vizioso (pressione fiscale alta-minori imponibili) e attivare un circolo virtuoso (minori aliquote-maggiori imponibili).

Nell'ambito della rivisitazione del prelievo, **nuove imposte e tasse sui patrimoni immobiliari** dovranno vedere la luce, oltre alla probabile **abolizione dell'esenzione ICI** sull'abitazione principale.

Nell'agenda del nuovo esecutivo due le riforme iscritte, al dichiarato scopo di intervenire in chiave di crescita, sostenendo lo sviluppo e la fiducia nel nostro sistema paese : la **riforma fiscale** e la **riforma previdenziale**. Se da un lato, infatti, il nuovo Presidente del Consiglio abbia sottolineato la maggior solidità del sistema pensioni italiano rispetto a quello di altri paesi europei, poiché caratterizzato da una maggiore sostenibilità, non ha invece mancato di citare la sussistenza di situazioni di anomalia, come eventuali privilegi ancora permanenti e da eliminare senz'altro<sup>9</sup>.

In ambito pubblico, troveranno luogo una "spending review, attuata da parte dei soggetti che ricoprono cariche pubbliche e ai "pubblici amministratori" che si ispireranno a principi di sobrietà e di contenimento dei costi, un riordino della competenza delle province e il proseguimento del programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Va, in conclusione, sottolineato come sia stato assicurato il pieno rispetto delle misure contenute nella lettera alla BCE inviata dal precedente capo del governo allo scopo di non rompere la continuità delle azioni già intraprese.

---

<sup>8</sup> Cogliamo l'occasione per rinviare al nostro Notiziario Speciale 2 "Conversione in legge del DL 138 2011".

<sup>9</sup> Ciò che ha prodotto l'immediata suggestione che il riferimento potesse andare alle pensioni dei parlamentari.